



A.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 25 del 13-05-2014

OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTROLLO DELLO SVILUPPO DELLE COLONIE DI PICCIONI - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE CIBO AI PICCIONI (E/O AD ALTRI VOLATILI)

IL SINDACO

- Ø Dato atto che sul territorio comunale sono da tempo presenti numerose colonie di piccioni e che molte abitazioni presentano aperture nella muratura esterna, cornicioni, lucernai e sottotetti, che vengono utilizzati per la nidificazione con conseguente incremento numerico delle colonie;
- Ø Considerato che detto incremento numerico può determinare problematiche di carattere igienico sanitario quali:
 - la maleodorazione proveniente dal guano prodotto che inoltre deturpa e crea danno agli edifici;
 - accrescimento di patologie parassitarie che costituiscono pericolosi veicoli di infezione trasmissibile ad altri animali domestici oltre che all'essere umano;
 - maggiore diffusione di malattie specifiche degli stessi animali;
- Ø Valutati i rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo sanitario determinato dalle deiezioni dei piccioni e dalle carcasse degli stessi presenti su edifici privati con affaccio su marciapiedi, aree pubbliche ecc., con inoltre un grave pregiudizio al decoro della città;
- Ø Accertata quindi la necessità di predisporre misure cautelari tese ad una prima azione di contenimento della popolazione aviaria;
- Ø Considerato che l'art. 40 comma 2 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana prevede che "E' sempre e comunque vietata la distribuzione di cibo ai piccioni selvatici.", mentre ai sensi del comma 3 "Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero il trasferimento di colonie o di controllo numerico..."
- Ø Ritenuto pertanto di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela dell'igiene e del benessere pubblico nonché del patrimonio ambientale ed architettonico, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Ø Vista la Legge 23/12/1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- Ø Visto l'art.7 bis del D.Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che determina gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni alle ordinanze del Sindaco;
- Ø Visto il Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- Ø Visto l'art. 42 del Regolamento comunale di Polizia Urbana per l'applicazione delle sanzioni amministrative;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale:

- 1) Il divieto a chiunque di somministrare cibo ai piccioni (e/o ad altri volatili), con espresso divieto

di gettare sul suolo pubblico granaglie, sostanze alimentari e scarti/avanzi alimentari;

2) A tutti i proprietari degli edifici o amministratori di condomini o a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni (e/o di altri volatili), di provvedere a propria cura e spese:

- a) A mantenere perfettamente pulite da guano o da carcasse di piccioni morti (e/o di altri volatili) le strutture (terrazzi, soffitte, cornicioni, pensiline, davanzali sottotetti, ecc), le aree private ed i marciapiedi fronteggianti le proprietà interessate dalla presenza dei piccioni (e/o di altri volatili), facendo seguire la pulizia da una appropriata disinfezione dei luoghi;
- b) Ad installare, ove possibile, dissuasori sui punti di posa (terrazzi, soffitte, cornicioni, pensiline, davanzali sottotetti, ecc), al fine di impedirne lo stazionamento;
- c) A schermare, ove possibile, con adeguate reti metalliche a maglie sottili o con altro mezzo idoneo, gli accessi ai siti atti alla sosta e alla nidificazione dei piccioni (e/o di altri volatili);
- d) Nel caso di aree inedificate, di edifici (o parte di essi), di manufatti o strutture in disuso, oltre ad eseguire gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), a schermare e/o tamponare, con adeguate reti a maglie sottili e/o con pannellature di chiusura o con altro mezzo idoneo, ogni apertura, accesso e anfratto presente sugli immobili interessati dalla presenza di piccioni (e/o di altri volatili), al fine di impedirne lo stazionamento e la nidificazione;

A V V E R T E

che:

- La presente ordinanza non esonera comunque gli interessati dall'ottenimento preventivo delle eventuali autorizzazioni previste per l'esecuzione degli interventi sopra ordinati;
- Agli Agenti della Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine, al competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL 3 Pistoia – Zona Valdinievole – e a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare le prescrizioni previste dalla presente ordinanza;
- La sanzione pecuniaria amministrativa prevista nei confronti di chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dalla presente ordinanza va da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dall'art. 42 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana per l'applicazione delle sanzioni amministrative e successive modifiche e/o integrazioni;
- In merito al procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie, sarà applicato quanto disposto dalla Legge n. 689/1981 e della L.R.T. N. 81/2000;
- Il presente atto potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di notifica dell'ordinanza;
- Qualora all'atto dell'accertamento della violazione venisse riscontrata la compromissione igienica del sito (presenza di escrementi, volatili morti, ecc..), sarà inoltre presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C. P. ed avviata la procedura per l'intervento sostitutivo da parte del Comune, con spese a carico dei responsabili.
- La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultino avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

D I S P O N E

che:

- ∅ il responsabile del presente procedimento è il Dirigente dei Servizi Finanziari ed Opere Pubbliche Dott.sa Antonella Bugliani - e che presso i Servizi Tecnici Comunali A.O. Trasporti e Infrastrutture Viarie è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento;
- ∅ copia della presente ordinanza venga trasmessa a:
 - § Prefettura di Pistoia
 - § Ufficio Segreteria per la rituale affissione all'Albo Pretorio;
 - § Polizia Municipale;
 - § Servizio Tecnico - Urbanistico – Ufficio Tutela Ambientale;

- § Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL 3 Pistoia – Zona Valdinievole Alla A.S.L. 3 Pistoia;
 - § Comando della Compagnia dei Carabinieri di Pescia;
 - § Commissariato di P.S. di Pescia;
 - § Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pistoia;
 - § Provincia di Pistoia – Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico e Gestione Aree Protette;
 - § La Nazione e Tirreno
- Ø la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affissa all’Albo Pretorio per giorni quindici e pubblicizzata a mezzo stampa, sul sito internet istituzionale e mediante affissione di manifesti negli appositi spazi di visibilità presenti sul territorio cittadino;

Parere del Dirigente

Ai sensi dell'art.147 bis del DLGS 18/08/2000 N.267 e ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 15/01/2013) esprimo parere favorevole.

*Il Dirigente dei Servizi Finanziari ed Opere Pubbliche
Dott.sa Antonella Bugliani*

***Il Sindaco
Dott.sa Roberta Marchi***
